



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE n. 27 del 03-06-2020

OGGETTO: riapertura del mercato settimanale.

IL SINDACO Autorità Sanitaria

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 contenente “misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020 ed in particolare letto l'art. 7, secondo cui “sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il Sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali” e che “per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida”;

PRESO ATTO delle misure prescritte nell'allegato 1 della prefata ordinanza rubricato “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Tenuto conto che le predette linee guida con riferimento al “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)” prevedono quanto segue:

a) Misure generali

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tale fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

b) Misure a carico del titolare di posteggio

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Considerato, altresì, che nelle predette linee guida viene statuito quanto segue:

- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;

O R D I N A

ai fini della tutela della salute pubblica,

- 1) l'ordinanza sindacale n. 22 del 26 maggio 2020 è abrogata;
- 2) la riapertura, in via sperimentale, del mercato settimanale del giovedì, nel rispetto della nuova distribuzione dei posteggi, riportata nella planimetria allegata alla presente sub lettera a);
- 3) l'adozione delle sottoindicate misure:

a) **Misure generali**

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tale fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- **informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;**

Sulla base delle predette misure generali, si esplicita quanto segue:

- a) dovrà essere garantita la distanza tra il consumatore e la parte frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie);
- b) sarà onere di ogni esercente controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, all'uopo impiegando personale proprio;
- c) dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco. Lo spazio laterale tra un banco e l'altro, pari a m. 1,50 dovrà essere destinato ad area di attesa, sempre nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;
- d) l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi è fissato per le ore 06,30 e, comunque, non prima dell'arrivo del personale di Polizia Locale che provvederà all'assegnazione degli spazi;
- e) le operazioni di chiusura del mercato, compreso lo smontaggio dei banchi, dovranno avvenire entro le ore 14,00 assicurando che il posteggio resti pulito e libero da qualunque tipologia di rifiuti;
- f) è fatto obbligo agli esercenti di riporre ogni tipo di rifiuto prodotto all'interno di sacchi in plastica debitamente sigillati;
- g) la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;
- h) qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla

ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate;

b) Misure a carico del titolare di posteggio

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Considerato, altresì, che nelle predette linee guida viene statuito quanto segue:

- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;

c) Misure a carico utenti

gli utenti sono tenuti, oltre che a rispettare il distanziamento sociale, ad utilizzare "mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso".

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e che sia effettuata ogni forma utile di pubblicità e conoscenze nei modi ritenuti più opportuni;

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Messina;
- al Commissariato di P.S. di Milazzo;
- alla Compagnia Carabinieri – Stazione di Milazzo;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- all'ASP di Messina – distretto di Milazzo;
- alla Presidenza della Regione Siciliana.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Catania, nel termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla sua pubblicazione.



Il Sindaco
Avv. Giovanni Formica

